



# COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia di Trento)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO:** Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno di imposta 2014.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **TRENTUNO** del mese di **MARZO**, alle ore 18.00, Sala Consiglio, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
ANDREATA ANTON	X		
BASTIANI MARIO	X		
BATTISTI ENRICO	X		
BELLUMAT STEFANO		X	
BOSO ERMINIO	X		
CAPRA MIRCO	X		
CAPRA SERGIO	X		
CAUMO GIORGIO	X		
CRISTIANI DANIELE	X		
DALLEDONNE FABIO	X		
DEGAUDENZ MATTEO	X		
FRAINER SILVIO	X		
GALVAN ENRICO	X		
MOLINARI TULLIO	X		
ORSINGHER ARMANDO	X		
ROSSO EDOARDO	X		
SCHRAFFL GIANFRANCO	X		
SEGNANA MARIAELENA	X		
STEFANI SIMONE	X		
STROPPIA RINALDO	X		

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa MARIA COMITE.

Accertata la validità dell'adunanza, il sig. EDOARDO ROSSO, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta.

Premesso che:

per effetto dei commi da 639 a 705 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", a partire dal 2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre componenti:

- (IMU) di natura patrimoniale;
- (TASI) per i servizi indivisibili;
- (TARI) destinata a finanziare il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

che la normativa sopra richiamata disciplina nel modo seguente il tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- (comma 669) il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- (commi 671-674 e 681) sono soggetti passivi chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, le predette unità immobiliari:
  - in caso pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria
  - in caso di locazione finanziaria, il TASI è dovuto dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna
  - in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie
  - nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo
  - nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria
  - l'occupante versa il TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare:
    - occupante: minimo 10% e massimo 30%
    - titolare del diritto reale: minimo 70% e massimo 90%
- (comma 675) la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- (commi 676-678) l'aliquota di base del TASI è pari all'1 per mille; il Comune, con il regolamento, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; il Comune, con il medesimo regolamento, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologia di immobili (abitazione principale 6 per mille, fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola 2 per mille, altri immobili 10,6 per mille); per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima del TASI non può comunque eccedere l'1 per mille

Ciò premesso;

Visto il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” che introduce ulteriori modificazioni alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, in materia di Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Atteso che il nuovo articolo 80 dello Statuto speciale di autonomia, recentemente introdotto dalla legge di stabilità statale 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) attribuisce alla Provincia autonoma di Trento una competenza primaria in materia di tributi locali che consente in particolare di intervenire normativamente sui tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale.

Considerato che con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014, sottoscritto in data 7 marzo 2014, La Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio della Autonomie Locali, al fine di perseguire la riduzione della pressione fiscale sulle imprese e sui cittadini, hanno concordato sull'opportunità di utilizzare la neo acquisita competenza primaria provinciale in materia di tributi locali per intervenire sulla disciplina della TASI introducendo le seguenti disposizioni:

1. esenzione in favore dei fabbricati delle attività economiche con esclusione di quelli rurali e di quelli utilizzati per l'esercizio dell'attività bancaria, assicurativa e professionale;
2. applicazione sull'abitazione principale e una sua pertinenza di un'aliquota massima pari all'1 per mille con detrazione pari a 50 euro;
3. esenzione in favore degli immobili di proprietà pubblica e dell'ITEA;
4. esenzione della componente della percentuale TASI minima dovuta dall'occupante ai sensi dell'art. 1 comma 681 della legge n. 147/2013.

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

Ricordato che con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014, sottoscritto in data 7 marzo 2014, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, visto l'art. 11 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, hanno concordato sulla necessità di prorogare ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni e delle Comunità fissandolo al 31 maggio 2014;

Ritenuto di rinviare all'approvazione di apposito Regolamento la disciplina del tributo;

Rilevato quindi che risulta opportuno provvedere alla determinazione di aliquote e detrazione da applicare al calcolo dell'imposta per l'anno 2014.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Alla luce di quanto sopra riferito;

Ritenuto, nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni TASI per l'anno 2014, di fare proprie le indicazioni in materia di politica tributaria, volte alla riduzione della pressione fiscale sulle imprese e sui cittadini, derivanti dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2014 sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali in data 7 marzo 2014;

Udita la relazione dell'Assessore Degaudenz, nel corso della quale evidenzia un refuso al punto 3.) del dispositivo della proposta inviata ai Consiglieri, in quanto la detrazione d'imposta ivi indicata è effettivamente determinata in Euro 50,00 così come indicato in cifra e come da correggere in lettere;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 13 e astenuti n. 6, espressi per alzata di mano, su n. 19 consiglieri,

### **delibera**

1. di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno di imposta 2014:

- Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze → **1** per mille
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale → **1** per mille
- Aliquota per tutti gli altri immobili → **1,5** per mille;
- Azzeramento dell'aliquota dei fabbricati delle attività economiche con esclusione di quelli rurali e di quelli utilizzati per l'esercizio dell'attività bancaria, assicurativa e professionale;
- Azzeramento dell'aliquota in favore degli immobili di proprietà pubblica e dell'ITTEA;
- Azzeramento dell'aliquota in favore degli immobili posseduti dalle ONLUS, che operano sul territorio comunale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- Azzeramento dell'aliquota in favore degli immobili posseduti dai soggetti non commerciali di cui agli artt. 73 (comma 1 lett. c) e 74 del T.U.I.R., D.P.R. n. 917/1986 e ss.mm., concessi in uso con contratto di comodato gratuito registrato a soggetti non commerciali che li utilizzino per le finalità di cui all'art. 7, comma 1 lettera i) del D.Lvo n. 504/1992.
- Azzeramento dell'aliquota in favore dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- Azzeramento dell'aliquota della componente della percentuale TASI minima dovuta dall'occupante ai sensi dell'art. 1 comma 681 della legge n. 147/2013;

2. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della legge n. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

3. di determinare in euro 50,00 (cinquanta), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, nonché per le relative pertinenze; la detrazione spetta fino a concorrenza del suo ammontare; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; la detrazione si applica inoltre agli immobili assimilati all'abitazione principale con il Regolamento che disciplina il tributo;

4. di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge ed al Regolamento che sarà approvato con successivo provvedimento;

6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

7.- di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to sig. EDOARDO ROSSO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

---

---

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della delibera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. RUGGERO TRENTIN

---

---

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il **04.04.2014** per rimanervi per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

---

---

Ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **15.04.2014**, a seguito di pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni.

Borgo Valsugana, 15.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

---

---